

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

## VERBALE N. 21 DELL'ADUNANZA DEL 23 MAGGIO 2013

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

### **Giuramento avvocati**

- Sono presenti i Dottori Basili Carlo, Bissi Veronica, Coppola Alessandro Salvatore, De Angelis Andrea, Drago Valerio, Lattanzi Barbara, Leccisi Gianluca, Noceta Roberto, Pagliai Marianna, Piccione Daniele, Pieroni Valerio, Rotoli Marina, Sant'Elia Giuseppe, Tartaglia Lucia, Ussani D'Escobar Giulia, Innocenzi Anna Rita, Mongelli Giacinta i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Pratiche disciplinari: relazione dei Consiglieri sulle pratiche pendenti**

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) e Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta della Sig.ra (omissis) del 27 marzo 2013, la quale chiede l'accesso al fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis).

#### Il Consiglio

- esaminati gli atti della pratica n.(omissis);
- considerato, che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire al soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine professionale, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto di eventuali dati sensibili;
- atteso che nel paragrafo attinente il diritto di accesso, così come da regolamento approvato all'adunanza del 29 marzo 2007, in riferimento ai provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del 5 aprile 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) e all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandole a manifestare il loro consenso o la loro motivata opposizione;
- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata alle controinteressate le quali non hanno fatto pervenire deduzioni di sorta;

delibera

di consentire l'accesso agli atti, come richiesto.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Dott. (omissis) con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del 4 aprile 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con nota del 7 maggio 2013, l'Avv. (omissis) rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

- ritenuto che proprio la motivazione dell'opposizione giustifica pienamente la necessità dell'esponente di accedere agli atti

delibera

di consentire l'accesso al fascicolo, come richiesto.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta della Sig.ra (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del 27 novembre 2012, inviata all'indirizzo dello studio legale e tornata al mittente per compiuta giacenza e con successiva nota datata 4 febbraio 2013, inviata per fax il 5 febbraio 2013, il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata al controinteressato il quale non ha fatto pervenire deduzioni di sorta;

delibera

di consentire l'accesso agli atti, come richiesto.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

### Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) e Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Sig. (omissis), il quale chiede l'accesso al fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis).

#### Il Consiglio

- considerato, che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire al soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine professionale, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto di eventuali dati sensibili;

- atteso che nel paragrafo attinente il diritto di accesso, così come da regolamento approvato all'adunanza del 29 marzo 2007, in riferimento ai provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del 24 gennaio 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) e all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandoli a manifestare il loro consenso o la loro motivata opposizione;

- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata ai controinteressati i quali non hanno fatto pervenire deduzioni di sorta;

delibera

di consentire l'accesso agli atti, come richiesto.

### Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Sig. (omissis) del 12 marzo 2013, il quale chiede l'accesso al fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

#### Il Consiglio

- esaminati gli atti della pratica n.(omissis);

- considerato, che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire al soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine professionale, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto di eventuali dati sensibili;

- atteso che nel paragrafo attinente il diritto di accesso, così come da regolamento approvato all'adunanza del 29 marzo 2007, in riferimento ai provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che, con raccomandata del 2 aprile 2013, il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- rilevato che con nota del 22 aprile 2013, l'Avv. (omissis) rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

di consentire l'accesso agli atti come richiesto, ritenuto che le motivazioni addotte non siano tali da impedire il diritto dell'interessato tutelato dalla L. 241/90 e successive modificazioni.

- Il Consigliere Stoppani comunica che dal 23 febbraio 2012 le sono state assegnate 191 pratiche disciplinari, delle quali:

- 38 sono state evase;
- 6 sono al visto del Consigliere Cerè;
- 5 in fase di convocazione;
- 16 in fase di preparazione dei singoli provvedimenti.

Allo stato una sola pratica è a rischio prescrizione e non ci sono pratiche prescritte.

Il Consiglio prende atto.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente propone che i Consiglieri i quali non partecipano o arrivano in ritardo o si devono allontanare dalle adunanze, devono comunicare preventivamente le assenze.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente ricorda, nella giornata odierna, il 21° Anniversario della morte del Giudice Giovanni Falcone e degli Uomini della Scorta.

Il Consiglio, all'unanimità, esprime commozione e apprezzamento nel ricordo del sacrificio del Magistrato in nome della Giustizia ed osserva un minuto di raccoglimento.

Il Consiglio, idealmente, partecipa all'iniziativa dei giovani approdati oggi a Palermo con la "Nave della Legalità".

- Il Presidente riferisce sugli inviti pervenuti al Consiglio relativi a convegni, seminari, conferenze, corsi, ecc.:

- invito pervenuto dalla AIA – Associazione Italiana per l'Arbitrato in data 15 maggio 2013 a partecipare al workshop, organizzato in collaborazione con la Camera Arbitrale della CCIAA di Perugia, sul tema: "L'arbitrato per un'efficace risoluzione delle controversie", che si terrà a Perugia il 6 giugno p.v., presso la sede della Camera Arbitrale.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

- invito pervenuto dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso in data 16 maggio 2013 a partecipare alla Conferenza Internazionale dal titolo "La protezione dei diritti fondamentali e procedurali dalle esperienze investigative dell'Olaf all'istituzione del procuratore europeo", organizzata dalla stessa Fondazione e co-finanziata da OLAF – Hercule II, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno p.v., negli orari indicati nel programma accluso, presso la Sala delle Conferenze di Piazza di Montecitorio.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

- invito pervenuto dal Presidente ff del WWF Italia, Dott. Dante Caserta in data 17 maggio 2013 a partecipare al Convegno Nazionale organizzato dalla WWF ITALIA, dal titolo: "Riutilizziamo l'Italia", che si terrà nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2013, a Roma nella nuova Aula Magna – Dipartimento di Architettura di Uni-Roma Tre (ex Mattatoio).

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

- invito pervenuto dalla UIA – Union Internationale des Avocats a partecipare al 57° Congresso che si svolgerà a Macao (Cina), dal 31 ottobre al 4 novembre 2013. Il tema principale del Congresso sarà: "Corruption, sécurité juridique et marché concurrentiel".

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

- Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuto, in data 14 maggio 2013, l'invito da parte del Presidente della Cassa Forense, Avv. Alberto Bagnoli, a partecipare all'incontro con gli Ordini Forensi e con le Rappresentanze dell'Avvocatura, che si svolgerà sabato 15 giugno 2013, alle ore 9.30, presso la sede della Cassa, nell'Auditorium Riccardo Scocozza. L'evento verterà sulle problematiche correlate al Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012 (nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense).

Il Presidente Bagnoli invita a confermare la partecipazione di una delegazione dell'Ordine forense romano.

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri Bolognesi, Bruni, Scialla e Stoppani.

- Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuto il personale e sentito ringraziamento del Ministro della Giustizia, On.le Annamaria Cancellieri, per le espressioni di augurio e stima rivoltele in occasione della sua recente nomina.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce che l'Avv. Ester Perifano, Segretario Generale ANF – Associazione Nazionale Forense, ha inviato, in data 21 maggio 2013, all'attenzione del Consiglio e in previsione dell'incontro del Ministro Cancellieri, la delibera di indirizzo generale, approvata dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense in occasione della riunione tenutasi il 18 e 19 maggio scorso a Napoli, quale contributo dell'Associazione per l'impostazione della politica in materia di giustizia e di libere professioni da attuare nei prossimi anni. L'Avv. Perifano chiede di dividerne spirito e contenuti.

Il Consiglio, preso atto, auspica l'avvio di una riflessione sull'accesso alla giustizia e sulla tutela giurisdizionale dei diritti, affinché lo Stato possa fornire la migliore e concreta risposta alla domanda di giustizia, sottolineando come il comparto giustizia non può più essere, sistematicamente, depauperato delle risorse economiche necessarie ad assicurare il quotidiano funzionamento delle strutture.

In particolare, ritiene che:

- occorre implementare l'aspetto della progettualità, nonché adeguare l'organico dei magistrati e del personale amministrativo alle sopravvenute esigenze della collettività, imprimendo massima

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

diffusione alla informatizzazione e digitalizzazione dei processi e delle procedure;

- altra assoluta priorità è rappresentata dall'emergenza carceraria in quanto, proprio per usare le recenti parole del neo Ministro Cancellieri, la condizione in cui versano alcuni detenuti non è degna di un Paese civile. Bisogna intervenire subito favorendo il ricorso alle misure alternative alla detenzione, nonchè recuperare l'efficienza del processo penale;
- merita pronta attenzione, e un immediato intervento, anche la soluzione della vicenda della revisione dei parametri del D.M. 140/2012;
- gli Avvocati Italiani hanno diritto di recuperare livelli adeguati di compensi, soprattutto in un momento drammatico come quello odierno;
- si auspica che la legge di Riforma Professionale, infine, venga attuata, in via regolamentare, con il coinvolgimento dell'Avvocatura in tutte le sue Componenti.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Alessandro Graziani, pervenuta in data 21 maggio 2013, con la quale comunica che, dal 31 maggio al 2 giugno p.v., si terrà a Reggio Emilia l'Assemblea Nazionale degli Osservatori della Giustizia Civile.

A tale proposito l'Avv. Graziani chiede al Consiglio di essere designato a presenziare all'evento, in qualità di delegato dell'Ordine forense romano, senza alcun onere economico a carico del Consiglio.

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi e Condello.

– Il Presidente riferisce di essere stato invitato alla cerimonia della presa di possesso da parte del Presidente Giorgio Santacroce della carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione, svoltasi lunedì 20 maggio 2013, alle ore 10,00 in seduta pubblica della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

In tale occasione, il Presidente ha portato il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e di tutta l'Avvocatura romana, congratulandosi per il prestigioso incarico affidato al Presidente Santacroce e dicendosi certo che lo saprà ricoprire nel migliore dei modi grazie alle sue doti di equilibrio e competenza nonchè alle sue capacità organizzative, di cui ha dato ottima prova negli anni in cui è stato Presidente della Corte d'Appello di Roma.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente comunica di avere avuto notizia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ha costituito una Onlus (ONLUS Ordine Forense di Trani) alla quale è possibile donare il 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi. Tali somme vengono da questa utilizzate per *“l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Troppe volte abbiamo assistito impotenti alla negazione di qualsiasi provvidenza a favore dei nostri Colleghi, talvolta anche in caso di grave malattia. Insomma spesso avremmo voluto aiutare i Colleghi in stato di bisogno, ma non lo abbiamo potuto fare per vincoli di bilancio. Attraverso le donazioni e la raccolta del 5 per mille soprattutto tra gli iscritti ed i familiari, il C.O.A. spera di assicurare alla ONLUS una dotazione sufficiente a soddisfare gli obiettivi prefissati. Nelle prossime settimane partirà una campagna pubblicitaria per la raccolta del 5 per mille, il cui risultato è rimesso alla solidarietà dei Colleghi e dei loro familiari”*.

Il Presidente chiede al Consiglio di autorizzare l'affissione dei manifesti dell'Ordine di Trani nella bacheca dell'Ordine, nonchè l'invio di una comunicazione dell'iniziativa, via email, agli Iscritti e

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di inserirla sul sito web. Inoltre propone la costituzione di un'apposita Commissione per esaminare la possibilità di costituire una Onlus dell'Ordine di Roma.

Il Consiglio approva la pubblicazione sul sito e la diffusione via email dell'iniziativa dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Dispone la costituzione di una Commissione per l'esame della fattibilità di una Onlus dell'Ordine degli Avvocati di Roma e nomina Componenti gli Avvocati Mario Verino, Alessandro Pallottino e Carlo Martuccelli, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente e il Consigliere Cassiani, facendo seguito alle comunicazioni di quest'ultimo in ordine ai posti auto disponibili (circa 25) per gli Avvocati romani presso i parcheggi di Piazzale Clodio e di Via Teulada, propongono di richiedere pubblicamente, tramite il sito web e l'invio di una email a tutti gli iscritti, di far pervenire, attraverso lo stesso mezzo, le domande di assegnazione di detti posti da parte dei Colleghi che documentino un'invalidità tale da non permettere loro una normale deambulazione e di costituire una Commissione esterna, composta da due medici e un funzionario dell'Ordine, per esaminare le domande pervenute e proporre al Consiglio le conseguenti assegnazioni di detti posti auto.

Il Consiglio approva e istituisce la Commissione per l'esame delle domande nelle persone del Prof. Fabio Fagiolari, della Dott.ssa Patrizia Lazzaro e del Collaboratore, Signora Sabrina Riso. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente e il Consigliere Stoppani riferiscono in merito all'**ELENCO SPECIALE DEI COMMISSARI DI GARA EX ART. 84 DEL D.LGS. N. 163/2006**.

Il Progetto "Appalti degli Enti Locali" ha segnalato che l'art. 84 del D.Lgs. 163/06 espressamente prevede quanto segue:

- 1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.*
- 2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.*
- 3. La commissione è presieduta, di norma, da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali.*
- 4. I commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*
- 5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.*
- 6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario, coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.*
- 7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.*
- 8. I commissari diversi dal presidente, sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonchè negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente*

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

*sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:*

**a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi Albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli Ordini professionali;**

**b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle Facoltà di appartenenza.**

*9. Gli elenchi di cui al comma 8, sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.*

*10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione, devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*

*11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.*

*12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.*

Alla luce di quanto disposto dalla suddetta normativa gli Ordini professionali, primo fra tutti quello degli avvocati, deve predisporre un elenco di professionisti esperti nella materia, con almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo, disponibili ad assumere tali delicati incarichi.

Anche in considerazione delle numerose domande di indicazione di rose di nominativi da inserire nelle Commissioni di gara che sono cominciate a pervenire all'Ordine dalle Amministrazioni pubbliche, appare necessario che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma predisponga, con urgenza, un elenco definito dei Commissari di Gara, ex art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, valutandone le competenze e l'anzianità di iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Il Presidente e il Consigliere Stoppani propongono al Consiglio di procedere alla costituzione dell'elenco di Avvocati muniti dei requisiti previsti dalla legge, attraverso una selezione delle domande inviate tramite email. Allegano il fac-simile di domanda di iscrizione al suddetto elenco, che dovrebbe essere inserita anche sul sito web del Consiglio dell'Ordine e trasmesso via email a tutti gli Iscritti. Propongono, altresì, di delegare i Componenti del Progetto "Appalti degli Enti Locali" all'esame delle domande pervenute, previa istruzione dell'Ufficio di Segreteria, e a sottoporre al Consiglio i nominativi muniti dei requisiti richiesti ai fini della costituzione definitiva di detto elenco.

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente riferisce sull'istanza depositata dal Dott. Arch. (omissis), Presidente del C.D.A. della (omissis) S.r.l. in data 22 maggio 2013, con la quale chiede la nomina del terzo Arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale Rituale per dirimere la controversia introdotta dalla (omissis) S.r.l. nei confronti della (omissis) S.r.l.

Il Presidente nomina il Prof. Avv. Maurizio Benincasa, con studio a Roma, in Viale di Villa Massimo n. 33.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente comunica di aver partecipato, unitamente al Consigliere Scialla, in data 17 maggio 2013, presso il Consiglio Nazionale Forense, ad un incontro per i Consiglieri degli Ordini Forensi più numerosi, protrattosi per tutto il giorno, avente ad oggetto il procedimento disciplinare, nell'ambito dell'iniziativa "esperienze a confronto".

Nella giornata si sono tenute numerose e ben approfondite relazioni sulla fase istruttoria (la c.d. predisciplina), sul procedimento disciplinare, sulla prescrizione dell'azione disciplinare e sulla sospensione cautelare, confrontando il sistema ancora vigente con quello della legge n. 247/2012.



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Assai interessante è stato anche il momento del confronto tra i vari Ordini sui problemi comuni e sulle modalità con cui viene esercitata la disciplina.

A questo proposito, è stata portata a conoscenza dei Consiglieri un'importante sentenza del TAR di Trento, confermata dal Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI, 21 gennaio 2013 n. 316), in tema di diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare.

In buona sostanza, queste decisioni affermano il principio che l'esponente ha sempre diritto all'accesso in quanto può considerarsi titolare di un interesse.

Ne deriva la necessità di consentire, da un lato, la piena esplicitazione di tale diritto e, nel contempo, sarebbe opportuno che, al momento nel quale si comunica al collega l'esistenza della pratica e la richiesta di deduzioni, si preveda anche l'avvertenza che ogni documento prodotto potrà essere oggetto di accesso non in fase istruttoria, ma in caso di archiviazione.

Ciò soprattutto per mettere il collega destinatario dell'esposto nella condizione di sapere che eventuali atti riservati (quali ad esempio corrispondenza con la controparte o documenti medici) potrebbero pervenire, successivamente, a conoscenza dell'esponente.

Altro aspetto sul quale si è insistito molto, è stato quello di sollecitare il più possibile l'audizione dell'incolpato, nella fase di indagine, che si è ribadito non essere necessaria, ma "auspicabile", alla luce della prevalente giurisprudenza del CNF.

Sono state poi segnalate delle aree di criticità, che emergono dalle decisioni del CNF e che possono essere così enumerate:

- 1) Incoerenza tra dispositivo a verbale (letto in udienza) e dispositivo della decisione depositata. E' ipotesi che si verifica quando non viene redatto un verbale e viene fatto affidamento alla semplice memoria con esito, quindi, di non perfetta sovrapponibilità e aderenza fra i dispositivi;
- 2) Incoerenza tra motivazione e dispositivo;
- 3) Incongruenza della motivazione (sufficienza; non contraddizione interna; possibile integrazione da parte del CNF: CNF 30 gennaio 2012 n. 2 e 4);
- 4) Incoerenza tra contestazione e decisione (art. 112 cpc) chiesto e pronunciato.

Esiste, per la verità, una giurisprudenza salvifica essendo necessario, per l'annullamento della decisione, uno stravolgimento dell'incolpazione originaria.

Ciò che si verifica, più che un problema di qualificazione, è un problema di fatto (tipizzazione dell'illecito), che porta a numerose pronunce di nullità.

Occorre porre particolare attenzione a mantenere coerente la motivazione, anche se il CNF è giudice di merito che può integrare la motivazione stessa (vedi CNF n. 2 del 30 gennaio 2012).

Molto dibattuto è stato anche l'istituto della sospensione cautelare, in considerazione della marcata differenza tra l'art. 43 del RDL 27/11/1993 n. 1578 e l'art. 60 della l. 31/12/2012 n. 247 ponendo anche soluzione al problema dell'immediata applicabilità o meno dell'art. 60 della legge 31 dicembre 2013, n. 247, in tema di sospensione cautelare dall'esercizio della professione degli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare. Con riferimento al parere del 10 aprile 2013, della Commissione del CNF (Rel. Cons. Perfetti), si è sottolineato come la norma, nel suo complesso, non può trovare immediata applicazione; la premessa è che essa configura una nuova sospensione cautelare profondamente diversa da quella disciplinata dall'art. 43, co. 3 RDL n. 1578/1933; mentre quest'ultima era una misura atipica da adottare anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento) quando il comportamento dell'interessato avesse generato strepitus compromettendo l'immagine dell'avvocatura, la nuova, invece, tipizza le ipotesi che la

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi non contemplati.

La vecchia sospensione poteva applicarsi sine die, la nuova è sottoposta alla duplice e concorrente limitazione di una durata massima di un anno e della sua caducazione, se entro sei mesi dall'irrogazione non venga deliberato il provvedimento sanzionatorio.

La novità della sospensione –che di per sè non osterebbe, peraltro, alla sua immediata operatività– si sintonizza con la novità dell'Organo che può irrogarla, individuato nel Consiglio distrettuale di disciplina.

Ne deriva che, mancando allo stato tale Organo operativo, manca la premessa logico/giuridica per l'applicazione immediata della norma, che va letta e interpretata in modo unitario.

Dal dibattito comune sono, poi, emersi molti altri quesiti particolarmente interessanti:

1) “L'avvocato sospeso cautelamente ha l'elettorato attivo e passivo con riferimento alle elezioni del Consiglio dell'Ordine?": secondo un parere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, l'avvocato sospeso cautelamente può votare, perchè la sospensione riguarda l'esercizio professionale e non l'iscrizione all'Albo. Con il nuovo Ordinamento forense, invece, la questione è risolta, in senso contrario, dall'art. 28, 2° comma, per quanto concerne l'elettorato attivo e dall'art. 28, 4° comma L. n. 247/2012;

2) “L'avvocato sospeso cautelamente è tenuto a pagare il contributo annuale all'Ordine di appartenenza?": in base al parere n. 47 del 13 luglio 2006, l'obbligo di pagare un contributo periodico all'Ordine è correlato all'iscrizione all'Albo e non all'esercizio della professione. Pertanto anche l'avvocato sospeso cautelamente, rimanendo un iscritto, è tenuto al pagamento, a differenza del cancellato o sospeso che, a seguito della sanzione, vede recidere il suo legame all'Albo;

3) “Il potere di disporre la sospensione cautelare si consuma con il rinvio a giudizio o è sottoposto al limite temporale della pendenza dell'indagine nel processo penale?": in base alla sentenza della Cass. S.U. 25 novembre 2009 n. 24760, tale potere non si consuma con il rinvio a giudizio, nè è sottoposto al limite temporale costituito dalla pendenza dell'indagine e del successivo processo penale, ben potendo l'Organo disciplinare attendere il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice penale, a maggior garanzia del professionista.

Infine si è trattato l'importante argomento della prescrizione che, come noto, è profondamente mutata nella sua nuova formulazione dell'art. 56 L. n. 247/2012.

Ci si è posto il problema se la stessa sia già operativa in base al principio del c.d. favor rei, essendo complessivamente più breve dell'attuale.

Con parere del 10 aprile 2013 (Rel. Perfetti) la Commissione del Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto la norma non di immediata applicazione, quest'ultima dipendendo dall'entrata a regime del nuovo sistema disciplinare, anche in considerazione che la disposizione disegna un nuovo volto della prescrizione che non può applicarsi nell'immediato, perchè è parte integrante del quadro del nuovo procedimento disciplinare, rispetto al quale non vive di vita autonoma.

Ciò, però, non esclude che, una volta entrato in vigore il nuovo sistema disciplinare, le norme sulla prescrizione non trovino immediata applicazione anche ai procedimenti in corso trattandosi, appunto, di situazioni in corso di effetto su cui può appuntarsi lo ius superveniens.

Il Consiglio prende atto.

**Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)**

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis). All'esito, il Consiglio delibera di rinviarne la trattazione al 4 luglio 2013 alle ore 17.30, come da separato verbale.

### **Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)**

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis): all'esito il Consiglio ne delibera la sospensione in attesa dell'esito del processo penale, come da separato verbale.

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53**

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Stefano Belardini, Raffaele Cappiello, Simone De Seta, Michelangela Fabbrocini, Cristiano Gentile, Luca Giappichelli, Bruno Guglielmetti, Stefano Pagnini, Letizia Panetta, Maurizio Pucciarelli, Vincenzo Rosanò, Leonardo Sebasti, Cristiana Stefanelli, Maurizio Storti, Maria Rosa Tassone, Francesca Romana Testa, Simone Veneziano, Flavia Verduchi,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta, in data 17 maggio 2013, la citazione del Consiglio Nazionale Forense per il giorno 23 maggio 2013, ore 9.00, relativa alla trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la decisione emessa in data 6 dicembre 2011 con il quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all'Ufficio Disciplina per gli ulteriori incumbenti.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 25 marzo 2013, prot. n. 5891, dall'Avv. (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 26 luglio 2012. L'Avv. (omissis) chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa: da "procedimento ex art. 700 cpc. Avanti il Tribunale Civile di Roma per la liquidazione della quota di eredità spettante su immobile sito in (omissis)" a "atto di citazione per la richiesta degli alimenti ex art. 433 cc."

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 17 maggio 2013, prot. n. 9854, dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza dell'11 aprile 2013, con la quale chiede che venga rettificato il nome del richiedente da "(omissis) n.q. legale rapp. (omissis)" a "(omissis) n.q. legale rapp. Ass. (omissis)".

Il Consiglio approva.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 16 maggio 2013, prot. n. 9726, dall'Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 14 marzo 2013, con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 9 maggio 2013, prot. n. 9198, dalla Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 31 gennaio 2013, con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da "(omissis)" a "(omissis)" variazione oggetto da "causa di lavoro contro (omissis)" a "causa di lavoro contro (omissis)".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata dalla Signora (omissis), pervenuta in data 16 maggio 2013 prot. n. 9736, con la quale comunica che ha superato il limite di reddito come previsto dall'art. 76 D.L. 115/02.

Il Consiglio

- considerato che la signora (omissis) supera il reddito di euro 10.766.33;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del 25 ottobre 2012.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Stefania Grosso, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Via Fiorentini", pervenuta in data 20 maggio 2013, con la quale chiede di fornire una rosa di candidati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, al fine di nominare una Commissione giudicatrice per procedere all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica in autogestione.

Il Consiglio designa gli Avvocati Tommaso Pietrocarlo con studio a Roma in Viale G. Mazzini n. 88, Gemma Suraci con studio a Roma in Via degli Scipioni n. 237 e Luca Giraldi con studio a Roma in Viale G. Avezzana n. 13.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della (omissis), pervenuta in data 20 maggio 2013, con la quale comunica la disponibilità di un evento formativo, fruibile in modalità e-learning sul sito (omissis). Tale corso formativo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, è da ritenersi "gratuito" per tutti gli Iscritti all'Ordine forense romano ed è valido per l'acquisizione di un credito formativo.

Si chiede di darne informazione agli Iscritti tramite pubblicazione della locandina sia sul sito istituzionale che nella bacheca dell'Ordine.

Il Presidente, visionato il sito web indicato nell'istanza pervenuta, e verificato che i corsi costano in media intorno ai 60 euro oltre Iva ciascuno, ritiene che l'offerta di un corso gratuito agli Iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma costituisca semplicemente un tipico espediente di marketing per indurre il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma a veicolare –oltretutto senza costi per detta società- un classico messaggio pubblicitario di corsi a pagamento e, quindi, esprime parere contrario.

Il Consiglio, rilevato che i corsi e-learning della (omissis) sono a pagamento, delibera di non

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

pubblicare sul sito web istituzionale la relativa locandina.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Alarico Mariani Marini, Presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura, pervenuta in data 20 maggio 2013, con la quale comunica che, in virtù del Progetto pilota “Studio sullo stato di avanzamento della formazione degli avvocati in diritto dell'Unione Europea” della EIPA, la Fondazione è intervenuta programmando delle attività formative sul territorio, dal momento che trattasi di uno dei principali progetti della DG Justice della Commissione Europea. In occasione della presentazione del suddetto Progetto, diretto alla sensibilizzazione degli Ordini per una formazione sul diritto europeo, la Fondazione del Consiglio Nazionale Forense ha promosso un incontro, al quale parteciperà la Mme Amélie Leclercq quale Responsabile del Progetto stesso, per il 17 giugno 2013, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, presso la sede del C.N.F. in Roma, Via del Governo Vecchio n. 3.

Il Presidente Marini invita a presenziare, data l'importanza del Progetto, i Responsabili delle Scuole forensi o un loro delegato e i Consiglieri che, in seno agli Ordini forensi, si occupano di formazione.

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi, Galletti e Stoppani, invitando anche gli altri Consiglieri che fossero interessati, a partecipare all'evento.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 20 maggio 2013, accompagnatoria della lettera indirizzata all'Avvocatura in merito alla proclamazione delle due giornate nazionali di astensione dalle udienze proclamata per il 29 e 30 maggio 2013 e la convocazione di una manifestazione nazionale a Roma il 30 maggio p.v., che si terrà all'Hotel Ergife dalle ore 10.00. Il Presidente Marini invita l'Avvocatura a partecipare massivamente alla manifestazione-incontro di Roma all'Ergife, organizzata per contestare la revisione della geografia giudiziaria e i parametri dei compensi professionali forensi.

Il Consiglio conferma la già deliberata adesione all'astensione dalle udienze del 29 e del 30 maggio 2013, nonché alla manifestazione che si svolgerà il 30 maggio 2013 all'Hotel Ergife, deliberando di pubblicare sul sito le modalità di svolgimento dell'astensione e della manifestazione e di inviare a tutti gli iscritti un'email, con l'invito ad astenersi dalle udienze e a partecipare alla manifestazione del 30 maggio. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva e delibera di trasmetterla all'O.U.A.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta, in data 20 maggio 2013, la citazione del Consiglio Nazionale Forense per il giorno 20 giugno 2013, ore 9.00, relativa alla trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la delibera assunta in data 5 giugno 2012 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha disposto la sua cancellazione dall'Albo degli Avvocati per inapplicabilità dell'art. 30 della Legge Professionale.

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori incumbenti.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Rosanna Sapia, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Viale dei Consoli 16” XVIII Distretto di Roma, pervenuta in data 20 maggio 2013, con la quale chiede di fornire una rosa di candidati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, al fine di nominare un membro per la Commissione giudicatrice che dovrà procedere all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

Il Consiglio designa gli Avvocati Liliana Farronato con studio a Roma in Via Costabella n. 26 sc.C, Alessandra Amoresano con studio a Roma in Viale Pinturicchio n. 214 e Alessandra Monaldi con studio a Roma in Via Pienza n. 7.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo (omissis) di Roma, datata 13 maggio 2013 ma inviata solo il 16 maggio 2013 e pervenuta in data 20 maggio 2013, con la quale chiede di fornire “entro il 16 maggio 2013” (data definita perentoria, altrimenti procederanno autonomamente alla relativa nomina) una rosa di candidati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, al fine di nominare un membro per la Commissione giudicatrice che dovrà procedere all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica.

Il Consiglio, preso atto che la richiesta di indicazione di una rosa di Avvocati è stata fatta pervenire in ritardo, ipoteticamente con lo scopo di non rispettare la normativa vigente, delibera di comunicare quanto avvenuto agli Organi di Vigilanza degli Istituti Scolastici, chiedendo che si invitino tutti gli Istituti Scolastici interessati ad inviare le proprie richieste con congruo anticipo.

Delega, altresì, il Consigliere Galletti a verificare il comportamento degli altri Istituti Scolastici ai quali sono stati indicati dal Consiglio dell'Ordine la rosa di nominativi richiesti.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 17 maggio 2013, accompagnatoria del comunicato stampa del Presidente Marino, in merito alle diverse prese di posizione critiche di alcune sezioni dell'Anm – Associazione Nazionale Magistrati, nei confronti dell'attuale revisione della geografia giudiziaria.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione del Presidente OUA, Avv. Nicola Marino, pervenuta in data 16 maggio 2013, riportante il testo della dichiarazione rilasciata dal Senatore Felice Casson, Vice Presidente della Commissione Giustizia, in veste di primo firmatario di un DDL apposito presentato al Senato, per la proroga e la modifica del provvedimento della geografia giudiziaria.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla segnalazione dell'Avv. Paolo Cermentini, pervenuta in data 17 maggio 2013, in merito alle domiciliazioni delle difese d'ufficio che vengono notificate allo studio del nominato difensore d'ufficio senza autorizzazione alcuna dello stesso. L'Avv. Cermentini ritiene che la domiciliazione presso lo studio del difensore, nell'ambito del procedimento penale, debba sempre essere autorizzata e come una domiciliazione non autorizzata, possa costituire una grave scorrettezza nei confronti del difensore, sia pure nominato d'ufficio.

L'Avv. Cermentini chiede l'intervento del Consiglio presso le competenti Sedi, Uffici di Polizia Giudiziaria e Magistratura inquirente, affinché si possa risolvere definitivamente tale situazione.

Il Consiglio delega, per esaminare la questione e per riferire al Consiglio nella prossima adunanza, i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla.

– Il Consigliere Segretario riferisce sul Decreto di fissazione del rinvio a giudizio, pervenuto in

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

data 20 maggio 2013 dall'Ufficio 32° della Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, Proc. R.G. Notizie di Reato (omissis) –nel quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- per il giorno 8 ottobre 2013, ore 9.00, del Signor (omissis), imputato del reato p.p. di cui all'art. 95 DPR 115/2002 per aver presentato al Consiglio in data 2 luglio 2010 falsa autocertificazione con cui attestava, contrariamente al vero, che il proprio nucleo familiare aveva percepito nell'anno 2009 un reddito complessivo di euro 6.000,00, rispetto a quello realmente percepito di euro 40.551,00 ottenendo l'indebita ammissione al patrocinio a spese dello Stato consentito solo nel caso di reddito complessivo non superiore ad euro 11.661,07 (euro 10.628,16 aumentato di 1.032,91 per ogni familiare convivente).

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all'Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 21 maggio 2013, con la quale trasmette alcuni articoli, apparsi su varie testate giornalistiche, che denunciano le crescenti perplessità esternate da parte della Magistratura sulla riorganizzazione degli Uffici Giudiziari sul territorio con il taglio di numerosissime sedi.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, pervenuta in data 21 maggio 2013, accompagnatoria della delibera assunta nell'adunanza del 9 maggio 2013, di non adesione all'astensione proclamata dall'OUA dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria per i giorni 29 e 30 maggio 2013, ritenendo che l'Ordine degli Avvocati –in quanto Ente pubblico- non abbia compiti di rappresentanza politica dell'Avvocatura. Nel contempo, l'Ordine degli Avvocati di Gorizia dispone di inviare il deliberato, unitamente a quello dell'OUA, a tutti gli iscritti e agli Uffici Giudiziari locali affinché ogni Collega possa decidere autonomamente se aderire all'astensione, fermo il rispetto delle previsioni dell'art. 39 del Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario e i Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano di aver organizzato, per giovedì 30 maggio 2013, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso il Teatro dell'Angelo, un Convegno su: "RCA: la cessione del credito", come da locandina che si unisce.

Ai partecipanti verranno riconosciuti 2 crediti formativi.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Monica Logozzo, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Via dei Torriani" di Roma, pervenuta in data 21 maggio 2013, con la quale chiede di fornire una rosa di candidati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, al fine di nominare un membro per la Commissione giudicatrice che dovrà procedere all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica.

Il Consiglio designa gli Avvocati Marco Di Lotti con studio a Roma in Via Sabotino n. 46 Sc. E, Michele Mammone con studio a Roma in Via Pilo Albertelli n. 1 e Giovanni Barone con studio a Roma in Via Arno n. 38.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Mazzoni, con riferimento alla delibera adottata dal Consiglio in data 4 dicembre 2012 di rinnovamento dei locali consiliari posti a piano terra (Dipartimento Iscrizioni/Pareri e Dipartimento Amministrazione-Ufficio Cassa), propedeutica anche alla realizzazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e all'organizzazione dei servizi istituzionali nel periodo dei lavori, propongono di ristrutturare la suddetta area nel mese di agosto come segue:

- trasferire temporaneamente lo Sportello Cassa nella stanza n. 59 (assegnata al Consigliere Mazzoni e utilizzata per le convocazioni e colloqui di fine pratica) e gli Sportelli Iscrizioni e Pareri nell'adiacente Centro Studi;
- bandire la gara per l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione e acquisto arredi, pubblicando sul sito il Progetto dei lavori e le tempistiche per l'attuazione;
- nominare i Componenti della Commissione giudicatrice.

Il Consigliere Condello esprime parere contrario, invitando il Presidente ad accertarsi con il Presidente della Corte di Cassazione sulla permanenza degli Uffici dell'Ordine presso il Palazzo di Piazza Cavour.

Il Consiglio delibera di inserire il presente argomento all'ordine del giorno della prossima adunanza.

– Il Consigliere Segretario, vista la gravosa situazione nella quale versa l'archivio dei Dipartimenti Segreteria e Disciplina, propone la distruzione delle pratiche di segreteria fino all'anno 2002 e di quelle riguardanti le elezioni consiliari e le assemblee di approvazione del bilancio, anch'esse fino all'anno 2002, escludendo quelle di interesse "storico" per il Consiglio, basandosi sullo stesso criterio seguito per la distruzione delle pratiche di disciplina.

Il Consigliere Condello vota contro, ribadendo l'opportunità di trasformare in forma digitale tutta la documentazione costituente l'archivio storico dell'Avvocatura e, solo dopo essere scaduti i termini di legge, distruggere.

Il Consigliere Stoppani chiede che vengano acquisiti anche preventivi per la custodia esterna della documentazione.

Il Consiglio delibera di acquisire alcuni preventivi sul costo di scansione dei documenti presenti in archivio delegando, altresì, il Consigliere Segretario di verificare ed illustrare al Consiglio, in una prossima adunanza, gli obblighi di legge sui tempi di conservazione della documentazione da parte dell'Ordine. Si rinvia ad altra adunanza.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, pervenuta in data 22 maggio 2013, accompagnatoria della delibera assunta nell'adunanza del 16 maggio 2013 di adesione all'astensione proclamata dall'OUA dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria per i giorni 29 e 30 maggio 2013 e alla manifestazione nazionale indetta il 30 maggio p.v. a Roma.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Presidenza dell'OUA, pervenuta in data 22 maggio 2013, accompagnatoria delle delibere assunte dai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Benevento, Cassino, Civitavecchia, Foggia, Nola, Salerno, Terni, Trani, Trapani e Voghera di adesione all'astensione proclamata dall'OUA dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e



## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

da ogni attività giudiziaria per i giorni 29 e 30 maggio 2013 e alla manifestazione nazionale indetta il 30 maggio p.v. a Roma.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Presidenza dell'OUA, pervenuta in data 22 maggio 2013, accompagnatoria del comunicato del Presidente Marino in merito alla sua partecipazione all'Assemblea mensile dell'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, tenutasi lo scorso 18 maggio c.a. a Pordenone.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Prof.ssa Marina Todini, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Piazza Minucciano" di Roma, pervenuta in data 23 maggio 2013, con la quale chiede di fornire una rosa di candidati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, al fine di nominare un membro per la Commissione giudicatrice che dovrà procedere all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica.

Il Consiglio designa gli Avvocati Benedetta Lubrano con studio a Roma in Via Flaminia n. 79, Enrico di Ienno con studio a Roma in Viale Giuseppe Mazzini n. 33 e Marco Martinelli con studio a Roma in Via P.A. Micheli n. 78.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Prof.ssa Paola Fattoretto, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Largo S. Pio V" di Roma, pervenuta in data 23 maggio 2013, con la quale chiede di fornire una rosa di candidati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, al fine di nominare un membro per la Commissione giudicatrice che dovrà procedere all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica.

Il Consiglio designa gli Avvocati Venerando Monello con studio a Roma in Vicolo di Montevecchio n. 26, Stefano Monti con studio a Roma in Via Emilia n. 81 e Marco Valerio Santonocito con studio a Roma in Via degli Scipioni n. 52.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

#### **Assistenza-Cassa di Previdenza**

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, Avv. Donatella Cerè, in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000;

- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141;

- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2007;

- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione;

- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti indicati;

- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento,

### DELIBERA DI PROPORRE

l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 48.000,00 ai n.6 beneficiari, nella misura sotto indicata per ciascun nominativo.

(omissis)

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sul preventivo presentato dalla Società Lextel per l'invio massivo di P.E.C. Il canone annuo per il servizio è di euro 6.000,00 IVA esclusa.

Il Consigliere Tesoriere Cerè comunica che è urgente deliberare in merito in quanto entro il 20 maggio p.v. devono essere inviate le P.E.C. agli iscritti per la comunicazione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2012 e del bilancio preventivo per l'anno 2013.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere comunica che è pervenuta una nota dalla Corte di Appello di Roma, che relaziona sui dati delle varie cancellerie della Corte e degli Uffici giudiziari del distretto relativi alle richieste di liquidazione degli onorari e delle somme da erogare per i pagamenti del gratuito Patrocinio a Spese dello Stato.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che in data odierna è apparso, sulla testata giornalistica "ItaliaOggi", un articolo dal titolo: "Gratuito Patrocinio, linea dura. I legali chiedono la certificazione dei redditi all'estero" in merito alla posizione drastica, assunta dall'Ordine degli Avvocati di Roma, per l'accesso al gratuito patrocinio al quale, da oggi in poi, è richiesta non solo la dichiarazione sostitutiva ma ulteriore certificazione consolare sui redditi prodotti all'estero.

Il Consigliere Tesoriere rileva come, con la propria posizione attenta nel concedere l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, il Consiglio stia evitando di consentire abusi, che invece di garantire l'esercizio del diritto di asilo, finiscono per favorire solo coloro che chiedono l'asilo politico, avendo commesso gravi reati comuni nel loro Paese di origine e che non sono assolutamente da considerare perseguitati politici.

Il Consiglio prende atto.

### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 15 febbraio 2013, mirante a conoscere "*se, previa autorizzazione scritta del cliente, sia obbligato o meno a fornire informazioni afferenti un giudizio*" di appello nel quale detto Professionista ha assunto la difesa dell'appellante successivamente alla rinuncia al mandato del precedente difensore, al quale riferire tali informazioni.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica,

Osserva:

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che, innanzi tutto, la sussistenza dell'autorizzazione scritta della parte assistita, conferita al suo avvocato per la rivelazione del segreto afferente fatti riguardanti le proprie vicende giudiziarie, costituisce condizione liberatoria dall'obbligo deontologico di fornire tali informazioni; viceversa, nel presupposto della insussistenza di autorizzazione formale, la questione genera la seguente disamina:

Premesso:

- che l'art. 7 del Codice Deontologico Forense "Dovere di fedeltà" dispone nella regola generale: "*E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale*" e nel I canone complementare: "*Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia atti contrari all'interesse del proprio assistito*";

- che la regola deontologica dell'art. 9 "Dovere di segretezza e riservatezza" recita: "*E' dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato, mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano state a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato*";

- che l'art. 58 del Codice Deontologico Forense "*La testimonianza dell'avvocato*" precisa: "*Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto*;

- che, d'altra parte, il segreto professionale è il cardine dell'intero sistema difensivo che vede nella fiducia tra parte assistita e patrono -e nella custodia del segreto che l'accompagna- un valore essenziale per la stessa realizzazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito; che, di fatto, quindi, la facoltà di astensione dal rendere testimonianza non costituisce una eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. "*Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza di facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di questo bilanciamento*" (Corte Cost. 8 aprile 1997, n. 87);

- che l'art. 6 della nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) stabilisce:

*1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonchè nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale;*

- che il comma 4 del citato articolo dispone: "*La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare [omissis]*;

- che il segreto professionale è tutelato, altresì, dall'art. 622 c.p., che punisce: "*1. Chiunque, avendo notizia per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto*";

- che l'art. 114 c.p.p. "*Divieto di pubblicazione di atti e di immagini*" recita: "*1. E' vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti da segreto o anche solo del loro contenuto*";

- che l'art. 200 del c.p.p. "*Segreto professionale*" sancisce: "*1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria [...] b) gli avvocati [...]*;

- che detto articolo è richiamato dall'articolo 249 c.p.c. "*Facoltà di astensione*" dal rendere testimonianza in materia civile,

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

ritiene

che, ferma restando la necessità che l'istante si attenga alle disposizioni normative sopra richiamate evitando comportamenti censurabili in relazione alle stesse, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi o concedere preventive autorizzazioni in ordine alla rilevanza di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede, e che l'emissione di tali pareri e/o di autorizzazioni potrebbero quindi costituire anticipazione di giudizio.

## **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta in data 25 marzo 2013, chiede al Consiglio dell'Ordine di esprimere un parere, al fine di chiarire se lo stesso *“possa essere citato dal convenuto a comparire come teste nella causa in cui riveste la qualità di avvocato dell'attore”*.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 58 del Codice Deontologico Forense, è rimesso al prudente apprezzamento dell'avvocato la scelta di assumere o meno la veste di testimone in un giudizio civile i cui fatti gli siano noti e che, in caso positivo, sussista sia l'obbligo di rinunciare al mandato difensivo senza più poterlo riassumere sia il divieto di riferire circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza,

esprime

il parere che l'avvocato conformi il proprio comportamento ai precetti sopra esposti.

## **Pratica n. (omissis) – (omissis)**

- Lo Studio Legale Internazionale (omissis), con sede in Germania, ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 3 aprile 2013, tendente a conoscere la soluzione di problemi giuridici derivanti dalla assunzione di un avvocato italiano presso il suo studio, in dipendenza del relativo rapporto di lavoro (autonomo o dipendente; con assicurazione sociale; iscrizione Cassa Forense; conferimento di autorizzazione speciale; pagamento dei contributi previdenziali; pagamento della tassa annua di iscrizione albo avvocati; obbligo di formazione continua).

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che l'istante non risulta Iscritto nell'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio,  
- che la regola generale dell'art. 1 del Codice Deontologico Forense *“Ambito di applicazione”* recita: *“Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei reciproci rapporti e nei confronti dei terzi”*,

dichiara

inammissibile la richiesta formulata dallo Studio Legale Internazionale (omissis).

## **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- L'Avv. (omissis), in data 8 aprile 2013, ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla possibilità di pubblicizzare il proprio sito e il suo studio attraverso un opuscolo informativo da trasmettere a mezzo mail a vari studi professionali, per offrire consulenza ed attività legale.

### Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che l'art. 10, legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede che *“è consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti”*;

- che il medesimo articolo dispone, altresì, che *“la pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive”*, aggiungendo, inoltre, che *“in ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale” e che “l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare”*;

- che l'art. 5 del Codice Deontologico Forense, intitolato *“Doveri di probità, dignità e decoro”*, dispone che *“l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro”*;

- che l'art. 17 del Codice Deontologico Forense, denominato *“Informazioni sull'attività professionale”*, dispone: *“l'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine. Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa”*;

- che il I canone complementare dell'art. 17 del Codice Deontologico Forense dispone che *“sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati”*;

-che l'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, denominato *“Modalità dell'informazione”*, prevede che *“l'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: •) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; •) il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; •) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. •) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie. Può indicare: •) i titoli accademici; •) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; •) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; •) i settori di esercizio dell'attività professionale e,*

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

*nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; •) le lingue conosciute; •) il logo dello studio; •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; •) l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato”;*

- che il medesimo art. 17 bis del Codice Deontologico Forense prevede, altresì, che *“l'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso”, che “il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma”, e che “il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo”;*

- che l'art. 19 del Codice Deontologico Forense, intitolato *“Divieto di accaparramento di clientela”*, vieta *“ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro”;*

- che il III canone complementare del suddetto articolo prevede poi che *“è vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;*

- che, con sentenza n. 23278 del 18 novembre 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la sanzionabilità disciplinare dell'attività pubblicitaria svolta da un avvocato *“ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità professionale”;*

- che le medesime Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23020 del 7 novembre 2011, hanno inoltre ribadito, relativamente alla pubblicità effettuata da un avvocato, la necessità di una *“condotta improntata a probità, dignità, decoro”*, aggiungendo nuovamente che *“la pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale”;*

- che, nella medesima sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno poi affermato che *“la pubblicità mediante la quale il professionista, con il fine di condizionare la scelta di potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola le prescrizioni normative, integrando il messaggio con modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità ed il decoro”;* in tale occasione, tra le altre cose, era censurata *“la dimensione variabile dei caratteri”* utilizzata in un messaggio pubblicitario;

- che il Consiglio Nazionale Forense ha, inoltre, ripetutamente evidenziato che il decoro della professione legale è lesa da proposte commerciali che offrono servizi a costi molto bassi, e da messaggi pubblicitari eccedenti l'ambito informativo razionale;

ritiene

che la richiesta possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nell'esame della normativa richiamata e che quindi l'Avv. (omissis) debba uniformarsi ai dettami normativi e deontologici sopra citati.

**Approvazione del verbale n. 20 dell'adunanza del 16 maggio 2013**

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 20 dell'adunanza del 16 maggio 2013, con il voto contrario del Consigliere Condello

Il Consigliere Condello chiede al Consigliere Segretario di conoscere i motivi per i quali non è stata inserita la comunicazione inviata lunedì 20 maggio u.s. per email, con riferimento a quanto precisato in adunanza.

Il Consigliere Condello rileva, inoltre, come da trascrizione integrale, "che le comunicazioni da pag. ... a pag. ... del verbale, non erano state fatte dal Presidente. Il Presidente impone ai Consiglieri di comunicare alcuni giorni prima dell'adunanza e ci continua a comunicare violando una delibera consiliare".

Il Consigliere Segretario comunica che, alla precedente adunanza, il Consigliere Condello ha precisato, al verbale dell'adunanza consiliare del 16 maggio 2013, il seguente testo per iscritto: "*Il Consigliere Condello ribadisce che le comunicazioni dei Consiglieri sono state fatte dopo quelle del Consigliere Tesoriere e non come penultimo punto all'ordine del giorno per impedire ai Consiglieri di comunicare.*"

*Il Consigliere Condello ribadisce che continuerà a partecipare soltanto per i problemi istituzionali nei giorni e negli orari stabiliti rilevando non corretto il comportamento del Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno, approfittando di avere una maggioranza "bulgara" che ratifica tutte le delibere continuando a violare i principi della minoranza.*

*Si associa il Consigliere Conte."*

Ovviamente, tale comunicazione veniva letta nel corso dell'adunanza, successivamente la Segreteria riordinava il verbale, inviava il testo allo scrivente il 17 maggio 2013. Il Consigliere Segretario verificava il testo e lo rinviava, in data 20 maggio 2013 intorno alle ore 8.00/8.30 del mattino, all'Ufficio di Segreteria per completare tutti gli adempimenti in vista dell'adunanza del 23 maggio 2013.

Successivamente perveniva all'Ufficio di Segreteria, in data 20 maggio 2013 alle ore 11.50, nuova email del Consigliere Condello del seguente tenore: "**Inizio:** micocondo@gmail.com [micocondo@gmail.com] per conto di domenico condello [condello@studiocondello.it] **Inviato:** lunedì 20 maggio 2013 11.50 **Fine:** Segreteria COA Roma **Oggetto:** comunicazione Consigliere Condello

rimetto comunicazione come da mia telefonata.

Grazie.

**Domenico Condello**

*"Il Consigliere Condello con riferimento a quanto dichiarato dal Presidente Vaglio evidenzia che le comunicazioni dei Consiglieri negli ultimi cento anni sono state fatte sempre dopo quelle del Presidente, del Segretario e del Tesoriere e non come ultimo punto dell'ordine del giorno così come stabilito, a partire dal 5 luglio 2012, dal Presidente.*

*È evidente che detta impostazione è stata fatta per impedire, e/o di ostacolare, ai Consiglieri di effettuare le comunicazioni durante le adunanze e di discutere su specifici problemi che di volta in volta vengono sollevati.*

*Normalmente il Consiglio inizia alle ore 15 e le comunicazioni dei Consiglieri, vengono fatte dopo le ore 21, esattamente dopo 6 ore di adunanza.*

*Il Consigliere Condello rileva un comportamento non corretto del Presidente, nella predisposizione dell'O.d.G., il quale approfittando di avere una maggioranza "bulgara" che ratifica tutte le delibere*

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

*anche quelle prese fuori dal Consiglio e senza essere messe nell'O.d.G., continua a violare i principi della minoranza impedendo l'adempimento delle attività.*

*Il Consigliere Condello ribadisce al Presidente e ai Consiglieri che continuerà a partecipare alle adunanze soltanto per discutere su "problemi istituzionali", nei giorni e negli orari stabiliti per dette questioni e continuerà a svolgere soltanto le attività istituzionali.*

*Si associa il Consigliere Conte."*

Il testo della nuova comunicazione è differente e modificato rispetto alla precedente.

Tale comunicazione viene inserita in data odierna, in quanto non è stata letta in Aula e portata a conoscenza di tutti i Consiglieri.

Il Consigliere Segretario invita nuovamente il Consigliere Condello a precisare quali principi della minoranza siano stati violati, quali diritti non abbia potuto esercitare nel corso dell'incarico di Consigliere nell'anno 2012 e di quello in corso, se abbia letto la delibera consiliare del 14 febbraio 2013, se abbia fatto pervenire comunicazioni che non risultano inserite nel verbale e se abbia presentato al Consiglio proposte, o quali altre attività non sia riuscito ad esercitare, in considerazione anche dell'espressa rinuncia ad ogni tipo di attività ai progetti consiliari avvenuta all'adunanza dell'8 marzo 2012.

Il Consigliere Segretario ricorda al Consigliere Condello che la maggioranza da lui definita "bulgara" rappresenta l'espressione della volontà dei Colleghi romani che hanno espresso il loro voto, nonostante i tentativi di qualcuno di dichiarare nulle tutte le schede che, al secondo turno di voto, avessero contenuto il nome Vaglio.

In considerazione delle affermazioni del Consigliere Condello, che sostiene che la maggioranza "ratifica tutte le delibere anche quelle prese fuori dal Consiglio e senza essere messe nell'O.d.G., continua a violare i principi della minoranza impedendo l'adempimento delle attività", il Consigliere Segretario invita il Consigliere Condello ad indicare quali delibere siano state prese fuori dal Consiglio e senza essere messe all'ordine del giorno.

Infine, il Consigliere Segretario ribadisce che le dichiarazioni del Presidente riportate a verbale della scorsa adunanza sono state tutte lette dallo stesso in Consiglio, in risposta alle due comunicazioni del Consigliere Conte: la prima con l'indicazione dei tempi di partecipazione dei singoli Consiglieri alle adunanze anche in presenza del Consigliere Condello, la seconda subito dopo che egli si era allontanato dall'Aula ma era ancora presente il Consigliere Conte, al quale può chiedere informazioni al riguardo.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.17)**

(omissis)

#### **Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale "Professori Universitari" (n.1)**



# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis)

**Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n.2)**

(omissis)

**Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.2)**

(omissis)

**Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.5)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.1)**

(omissis)

**Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n.3)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.4)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n.1)**

(omissis)

**Abilitazioni (n.11)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.2)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.3)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.1)**

(omissis)

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

## **Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n.1)**

(omissis)

## **Certificati di compimento della pratica forense (n.20)**

(omissis)

– Il Consigliere Mazzoni comunica che, con provvedimento del 10 maggio 2013, l'AGCM ha completamente assolto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dall'accusa di aver violato l'art. 101 del TFUE, essendosi il Consiglio, secondo la ricostruzione dell'Autorità, limitato alla sporadica verifica di alcune posizioni individuali.

Per la stessa ragione, sono stati assolti anche i Consigli degli Ordini di Chieti, Matera, Modena, Milano, Sassari e Taranto.

Al contrario, l'AGCM ha ritenuto che i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Civitavecchia, Latina, Tempio Pausania, Tivoli e Velletri, abbiano realizzato intese restrittive alla concorrenza in violazione del suddetto art. 101 TFUE, avendo introdotto requisiti restrittivi di portata generale per l'accesso degli Avvocati comunitari alla Sezione Speciale e li ha condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria simbolica pari ad euro 1.000,00.

Il Consigliere Mazzoni evidenzia il notevole impegno e l'ottimo lavoro profuso dai Colleghi Piero Fattori, Giorgio Alù, Valentina Bonfitto e Luca Staffa, nominati difensori del Consiglio nel predetto procedimento e ritiene, quindi, opportuno che il Consiglio provveda alla loro convocazione per un ringraziamento ufficiale e per eventuali chiarimenti che il Consiglio dovesse ritenere utili.

Il Consiglio dispone la convocazione degli Avvocati Piero Fattori, Giorgio Alù, Valentina Bonfitto e Luca Staffa, per l'adunanza del 30 maggio 2013 alle ore 19.30, deliberando di acquistare una targa d'argento per ciascun professionista, che sarà loro consegnata in altra occasione successiva.

– Il Consigliere Mazzoni comunica che, con missive del 2 e del 7 maggio 2013, inviate via fax, l'Avocat Drd Pompiliu Bota, in qualità di Presidente della UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, che l'Ordine che rappresenta è stato legalmente e regolarmente istituito, in virtù di sentenza definitiva e irrevocabile del Tribunale di Targu Jiu n.15/21.08.2003, di atto costitutivo approvato ai sensi dell'art. 40 della Costituzione rumena e della Legge 51/95, di Statuto autenticato dal pubblico notaio, con autorizzazione del Pubblico Ministero e irrevocabilmente approvato dal giudice, nonché regolarmente istituito e registrato al Ministero delle Finanze con l'acronimo UNBR Città di Bucarest Codice di Registrazione Fiscale (CIF)20626000.

Il predetto Avocat Drd Pompiliu Bota, nelle citate comunicazioni, ha ritenuto lesive le segnalazioni dirette al Ministero italiano e rumeno circa i procedimenti di iscrizione quali Avvocati Stabiliti, presso gli Ordini italiani, di alcuni appartenenti alla UNBR, con diffida dal reiterare siffatto comportamento, diffamante anche della sua immagine e reputazione.

L'Avocat Drd Pompiliu Bota si riserva la tutela dei diritti lesi dinanzi alle competenti Autorità italiane e rumene.

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio prende atto e invita l'Ufficio Iscrizioni a proseguire, con urgenza, i necessari accertamenti.

## **Proc. disc. nn. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)**

- Vengono chiamati i procedimenti disciplinari nn. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis). All'esito, il Consiglio delibera di rinviarne la trattazione all'11 luglio 2013, alle ore 18.00, come da separato verbale.

## **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) – audizione per eventuale sospensione cautelare ai sensi art. 43 L.P.**

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) per l'eventuale sospensione cautelare ex art. 43 Legge Professionale.

All'esito il Consiglio delibera di rinviare l'audizione all'adunanza del 27 giugno 2013, alle ore 17.45, come da separato verbale.

## **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 22 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.G.Com. – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, del convegno, "L'avvio del digitale radiofonico in Italia: dal progetto pilota alla pianificazione nazionale", che si svolgerà il 6 giugno 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 20 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Alleanza Forense per la Giustizia, del convegno, "La riforma del condominio: approfondimento su regolamento di condominio e tabelle millesimali", che si svolgerà il 28 maggio 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

- In data 20 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. Sede di Roma, del convegno, "La giurisprudenza messa alla prova...scientifica", che si è svolto il 13 maggio 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 20 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Donne Magistrato Italiane (A.D.M.I.), della tavola rotonda su "Violenza di genere: nuove forme di tutela dei diritti fondamentali – Il femminicidio e la convenzione di Istanbul", che si svolgerà il 12 giugno 2013, della durata complessiva di 4 ore e 30 minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 17 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi Alberto Pisani Camera Penale di Roma, del convegno, "Il processo nel processo", che si svolgerà il 28 maggio 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 23 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de Il Centro Studi "Sistema Famiglia" dell'Associazione Circolo Psicogiuridico (Responsabile Avv. Giorgio Vaccaro) di concerto con il Gruppo 24Ore, del convegno, "Conflitto genitoriale e violenza intrafamiliare: come garantire la bigenitorialità?", che si svolgerà il 17 giugno 2013, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 22 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza Università di Roma, del convegno, "Reati tributari: attualità e prospettive", che si svolgerà il 17 giugno 2013, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Presidente Vaglio;

(omissis)  
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

- In data 21 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del seminario, "Le diverse forme di responsabilità in cui incorre il dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni", che si svolgerà il 17 e 18 giugno 2013, della durata complessiva di 13 ore e 30 minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 21 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del seminario, "Pignoramento, sequestro e cessione di stipendio: gli adempimenti del datore di lavoro", che si svolgerà il 19 e 20 giugno 2013, della durata complessiva di 11 ore e 30 minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 21 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del convegno, "La circolazione di dati e documenti tra P.A., imprese, professionisti e cittadini", che si svolgerà il 20 giugno 2013, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del seminario, "Antiriciclaggio 2013: l'adeguata verifica della clientela e le novità in ambito internazionale", che si svolgerà il 28 e 29 maggio 2013, della durata complessiva di 13 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 21 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del convegno, "L'attuazione delle norme su anticorruzione e trasparenza (L. 190/12; D. Lgs 33/13; D. Lgs. 39/13)", che si svolgerà il 24 giugno 2013, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 17 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Justowin S.r.l., del “Corso di preparazione al concorso per magistrato ordinario”, che si svolgerà da ottobre 2013 a giugno 2014, della durata complessiva di 170 ore di lezione più 100 ore di esercitazioni.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- In data 17 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A. “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico”, che si svolgerà il 12 giugno 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato, con espresso divieto di pubblicizzare i propri prodotti nel corso del seminario.

- In data 22 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Risorsa Cittadino – Soc. Coop. Sociale Onlus, del “Corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali”, che si svolgerà il 6 e 8 giugno 2013, della durata complessiva di 18 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 21 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, del seminario, “Il nuovo diritto societario – Aspetti giuridici ed economici, con particolare riferimento alla governance societaria”, che si svolgerà il 20 giugno 2013, della durata complessiva di 308 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 23 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, del seminario, “Procedimento e processo amministrativo: tradizione e novità”, che si svolgerà dal 28 maggio 2013 al 1° luglio 2014, della durata complessiva di 300 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

- In data 23 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia Formazione S.r.l., del convegno, "Nuovi obblighi per le attività delle amministrazioni e delle società pubbliche", che si svolgerà il 10 luglio 2013, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 23 maggio 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2012;  
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;  
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;  
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;  
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2013.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 22 maggio 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2013;  
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;  
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;  
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;  
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 17 maggio 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2013;  
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;  
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;  
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;  
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 20 maggio 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2013;
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2014.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 22 maggio 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità nel corso dell'anno 2013;
- visto l'art. 5 comma 2 lett. a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 16 maggio 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità nel corso dell'anno 2013;
- visto l'art. 5 comma 2 lett. a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo

delibera



## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013.

### **Il Consiglio**

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 23 maggio 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità nel corso dell'anno 2011;
- visto l'art. 5 comma 2 lett. a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013.

### **Il Consiglio**

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 21 maggio 2013, con la quale chiede l'esonero dall'obbligo formativo, in quanto dal 17 gennaio 2012 è iscritto alla Scuola di "Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro" istituita presso l'Università di Bergamo;
- visto l'art. 5 comma 2 lett. A) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero dall'obbligo formativo

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali, dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2014.

### **Il Consiglio**

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 22 maggio 2013, con la quale chiede l'esonero dall'obbligo formativo, in quanto il coniuge è stato riconosciuto invalido al 100% dalla competente Commissione medica della A.S.L.;
- visto l'art. 5 comma 2 lett. A) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero dall'obbligo formativo

delibera

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di ridurre della metà (50%) l'obbligo formativo dell'Avv. (omissis), dal 1° gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2015.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Santini chiede che vengano aperte:

- pratica di segreteria nei confronti dell'Avv. (omissis) per la pubblicità sul web dallo stesso posta in essere nel sito (omissis) per presunta violazione degli articoli 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense;

- pratica di segreteria nei confronti dell'Avv. (omissis) per la pubblicità sul web dallo stesso posta in essere nel sito (omissis) per presunta violazione degli articoli 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense: il messaggio pubblicitario che appare è il seguente: "**Studi Legali ... (omissis)**";

- pratica di segreteria nei confronti dell'Avv. (omissis) per la pubblicità sul web dallo stesso posta in essere nel sito (omissis) per presunta violazione degli articoli 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense;

- pratica di segreteria nei confronti dell'Avv. (omissis) per la pubblicità dallo stesso posta in essere tramite la pubblicazione sulla rivista "Il Sole 24 Ore", per presunta violazione degli articoli 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio delibera di aprire le relative pratiche di Segreteria e di assegnarne l'istruttoria al Consigliere Santini.

- Il Consigliere Galletti rappresenta al Consiglio di avere presenziato, su delega del Presidente, all'audizione del 14 marzo u.s. presso la Presidenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma e rimette, a beneficio dei Consiglieri, il verbale dell'incontro che gli è stato trasmesso nella sua versione definitiva in data 8 maggio 2013.

Il Consigliere Galletti ringrazia il Presidente per la fiducia e tutti i Presidenti degli Ordini del Distretto che lo hanno generosamente delegato a rappresentarli.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Galletti comunica che il 30 aprile 2013 è pervenuta, da parte dell'Avv. Gemma Andreone, la richiesta di patrocinio e utilizzo del logo dell'Ordine da apporre sugli attestati che verranno rilasciati dall'Istituto di Studi Giuridici Internazionali (I.S.G.I.)-CNR ai partecipanti all'evento -già accreditato dal Consiglio nell'adunanza dell'11 aprile 2013 al quale sono stati attribuiti 9 crediti formativi- che si terrà il 6 giugno 2013 dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Il Consiglio autorizza l'utilizzazione del logo dell'Ordine e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

## **Pratiche disciplinari: relazione dei Consiglieri sulle pratiche pendenti**

### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Santini riferisce che in data 27 luglio 2012 perveniva segnalazione da parte del Tribunale Ordinario di Tivoli; in data 16 novembre 2012 l'Ordine degli Avvocati di Tivoli inviava la delibera del 9 novembre 2012 di apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis); in data 13 maggio 2013 lo stesso Ordine comunicava la conclusione del procedimento disciplinare con sentenza 8/22 marzo 2013, regolarmente notificata e non impugnata, con la quale è stata comminata all'Avv. (omissis) la sanzione della censura.

Il Consiglio prende atto, pone la pratica agli atti e manda all'Ufficio Disciplina per gli ulteriori adempimenti.

### **Pratica n.(omissis) - Avv. (omissis), Avv. (omissis) e Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Nicodemi riferisce sulla richiesta della Signora (omissis) del 4 marzo 2013, la quale chiede l'accesso al fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), Avv. (omissis) e Avv. (omissis).

#### Il Consiglio

- esaminati gli atti della pratica n. (omissis);
- considerato, che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire al soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine professionale, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto di eventuali dati sensibili;
- atteso che nel paragrafo attinente il diritto di accesso, così come da regolamento approvato all'adunanza del 29 marzo 2007, in riferimento ai provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del 13 marzo 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis), all'Avv. (omissis) e all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandoli a manifestare il loro consenso o la loro motivata opposizione;
- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata ai controinteressati i quali non ha fatto pervenire deduzioni di sorta;

delibera

di consentire l'accesso agli atti relativi alla pratica n. (omissis).

### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Nicodemi riferisce sulla pratica n. (omissis), instaurata nei confronti dell'Avv. (omissis) a seguito della comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli in data 2 luglio 2012 di apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- vista la nota del 10 maggio 2013, pervenuta in data 13 maggio 2013, accompagnatoria della sentenza di assoluzione emessa in data 15 marzo 2013 nei confronti dell'Avv. (omissis);  
delibera  
di porre agli atti la pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

### Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Nicodemi comunica che i Mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense stanno regolarmente svolgendo i tirocini assistiti. L'Avv. Panepinto settimanalmente aggiorna il file dedicato. I Mediatori che non hanno comunicato i tirocini effettuati sono invitati a farlo attraverso il Segretario Generale dell'Organismo, Signor Livio Cacciaglia.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che lo scorso sabato 18 maggio, si è svolto il consueto corso di aggiornamento biennale al quale hanno partecipato le classi 3° e 4° del 3° gruppo.

L'affluenza dei Mediatori è stata quasi completa.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il Progetto Mediazione ha proposto di prorogare il termine della promozione della tariffa delle mediazioni di euro 90,00, oltre IVA, dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2013.

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi la proroga.

Il Consiglio autorizza la proroga.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il Progetto Mediazione ha sollecitato l'indicazione della nuova sede dove si svolgeranno le mediazioni dopo il 30 settembre 2013, giorno di chiusura di Via Attilio Regolo n. 12/D.

Il Consigliere Nicodemi invita il Consiglio a dare immediata comunicazione della nuova sede, una volta individuata.

Il Consiglio, rilevato che non ci sono state offerte di immobili rispetto alla selezione avviata sul sito istituzionale, si riserva, a quando ne avrà la disponibilità, di comunicare la nuova sede dove si svolgeranno le mediazioni dopo il rilascio dell'immobile di Via Attilio Regolo n. 12/D.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che l'Ufficio Contabilità sta procedendo al pagamento dei Mediatori per le mediazioni concluse nel 2012.

Il Consigliere Nicodemi invita tutti i Mediatori a fornire i documenti necessari per effettuare i suddetti pagamenti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, presso la sede dell'Organismo di Via Attilio Regolo n. 12/D, si sono svolte, dal 6 al 17 maggio 2013, 55 mediazioni di cui 34 rinviate, 18 per mancata comparizione, 2 per mancata conciliazione ed una risulta conciliata.

Il Consiglio prende atto.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

– I Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla riferiscono, in prosecuzione alla comunicazione della scorsa adunanza, che gli avvocati penalisti sono in agitazione a causa di un provvedimento a dir poco assurdo adottato dal Procuratore Pignatone. Precisa che in virtù di tale provvedimento gli avvocati:

- non potranno più accedere agli uffici dei Sostituti ma dovranno rivolgersi ad un ufficio centralizzato nel quale professionisti e rappresentanti della P.G. potranno depositare gli atti di loro competenza;
- dovranno rivolgersi al Registro Generale (ex art. 335 c.p.p.) per avere ogni informazione relativa alle indagini in corso.

Il Consigliere Cassiani rappresenta che detto provvedimento renderà impossibile l'esercizio dell'attività difensiva durante tutta la delicata fase delle indagini.

Il Consigliere Cassiani chiede, pertanto, che il Consiglio intervenga immediatamente adottando un provvedimento nel quale manifesti esplicitamente il suo dissenso e chieda il ripristino della situazione preesistente.

Il Consiglio delibera di fissare un incontro con il Procuratore Capo Dott. Pignatone, delegando il Presidente, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla.

– Il Consigliere Minghelli comunica, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, l'inserimento dell'Avv. Catia Di Cesare.

Il Consiglio prende atto.

– In relazione al Convegno sulla Banda della Magliana, di cui si allegano gli estremi, previsto per il 7 giugno p.v.; in considerazione del fatto che la data soppressa aveva registrato il tutto esaurito e del fatto che, nella prossima occasione, il convegno ingloberà anche due ore dedicate ai difensori di ufficio, il Consigliere Minghelli chiede che venga autorizzata, nell'eventualità di richieste che superino la disponibilità, la richiesta di utilizzo della sala antistante l'Aula Avvocati e l'utilizzo di uno schermo, sì da consentire la partecipazione di tutti coloro che lo richiedessero.

Il Consiglio autorizza quanto richiesto, delegando all'uopo il Consigliere Tesoriere.

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano che l'Avv. Michela Pentenè, responsabile del Settore Tennis nel Progetto Sport e Diritto, ha organizzato il Torneo di Tennis Open Maschile e Femminile e Doppio, riservato agli Avvocati e Praticanti iscritti all'Ordine di Roma, con la presenza anche di Magistrati degli Uffici Giudiziari di Roma, che si svolgerà dal 3 al 12 giugno 2013, presso il Circolo Sportivo "Empire Sport Resort" sito in Roma, Via Aldobrandeschi.

A tal proposito, l'Avv. Pentenè chiede di ottenere il patrocinio dell'Ordine e un contributo di euro 2.900,00, relativo alle spese da sostenere per l'affitto dei campi, compenso del Giudice e per l'acquisto di coppe e medaglie.

Al termine del torneo è previsto lo svolgimento di un convegno sull'argomento "Sport e Minori".

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e un contributo per il 50% delle spese preventivate pari a complessivi euro 1.450,00.

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi, Coordinatori del Progetto Sport-Diritto Sportivo, comunicano di aver organizzato, per il giorno 29 maggio p.v., dalle ore 10.00 alle ore 11.00 nell'Aula

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

Avvocati dell'Ordine, la presentazione della Quinta Edizione del Torneo Europeo di calcio di avvocati "Eurolawyers 2013", come da locandina che si unisce.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi, Coordinatori del Progetto Sport–Diritto Sportivo, comunicano che l'Avv. Giorgio Marcelli, Socio della AIAT – Associazione Italiana Avvocati Tennisti ad ambito nazionale, ha richiesto un contributo per la partecipazione degli Avvocati romani tennisti al Campionato Nazionale.

L'Avv. Marcelli fa presente che è stata pagata la quota annuale dei Colleghi romani partecipanti e chiede il rimborso di una somma, a parziale copertura, di euro 2.900,00.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza, delegando i Consiglieri Mazzoni e Nicodemi ad istruire la richiesta in modo più completo.

### **Pratiche disciplinari: relazione dei Consiglieri sulle pratiche pendenti**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di n.43 singole proposte di archiviazione.

(omissis)

### **Pareri su note di onorari**

#### **Tentativo di conciliazione n. (omissis) – Avv. (omissis) – Arch. (omissis)**

- A seguito di tentativo di conciliazione tra le parti, esperito presso i locali consiliari, il Consigliere Bolognesi, delegato alla questione, propone l'apertura di pratica di disciplina, convocando l'Avv. (omissis), alla luce della documentazione prodotta all. 6 e dell'all. 7 del fascicolo (omissis).

Il Consiglio delibera di aprire una pratica di disciplina nei confronti dell'Avv. (omissis).

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n.15 pareri su note di onorari:

(omissis)